



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 luglio 2025 n.99

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 15 luglio 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO 27 SETTEMBRE 2023 N.134 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELL'ORO E DEGLI ALTRI METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.134)

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.134 è aggiunta la seguente lettera d *bis*):
“d *bis*) marchio d'identificazione: segno distintivo del produttore o dell'importatore di metalli preziosi da investimento.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del Decreto Delegato n.134/2023)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.134/2023 è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:
“4 *bis*. Nel caso in cui sussista un accordo di mutuo riconoscimento in materia di punzonatura tra la Repubblica di San Marino ed il paese estero, non appartenente all'Unione europea, l'operatore economico sammarinese non è tenuto ad applicare il marchio di identificazione ai sensi del comma 5 e del regolamento applicativo di cui al comma 5 *bis*.”.
2. Il comma 5, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.134/2023 è così modificato:
“5. La punzonatura può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Secondo quanto previsto dal regolamento applicativo di cui al comma 5 *bis*, il metallo prezioso da investimento deve portare impresso il marchio di identificazione, concesso e registrato nei modi e nei termini stabiliti ai sensi del medesimo regolamento, in quanto è vietato l'utilizzo di marchi di identificazione. La punzonatura non deve poter essere confusa con diversi marchi già registrati o ufficiali e l'impronta dev'essere chiara ed indelebile.”.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 5-bis al Decreto Delegato n.134/2023 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 5 del Decreto Delegato n.134/2023 è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

“Art. 5-bis

(Sezione del Registro per i marchi di identificazione)

1. Nel Registro di cui all'articolo 5 è istituita un'apposita Sezione per i marchi di identificazione.
2. Sono tenuti ad iscriversi alla Sezione di cui al comma 1 gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento già iscritti nel medesimo Registro, al fine della concessione e registrazione del marchio di identificazione.
3. Nei casi di sospensione o cancellazione d'ufficio dell'operatore economico dal Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lo stesso è sospeso o cancellato anche dall'apposita Sezione per i marchi di identificazione di cui al comma 1.
4. ASE-CC stabilisce con proprio regolamento, da pubblicare sul proprio sito internet, le procedure tecniche ed amministrative per la tenuta, la gestione e l'aggiornamento della Sezione di cui al comma 1.”.

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 5-ter al Decreto Delegato n.134/2023 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 5-bis del Decreto Delegato n.134/2023 è aggiunto il seguente articolo 5-ter:

“Art. 5-ter

(Funzioni di ASE-CC in materia di punzonatura)

1. ASE-CC, in relazione alle disposizioni previste dal regolamento applicativo di cui all'articolo 3, comma 5 *bis*, può emanare appositi regolamenti, direttive e circolari in materia di punzonatura.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.134/2023)

1. L'articolo 9 del Decreto Delegato n.134/2023 è così sostituito:

“Art. 9

(Altre violazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, importa e pone in commercio metalli preziosi da investimento senza aver ottenuto la concessione e la conseguente registrazione del marchio di identificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 ovvero non rispetta le disposizioni previste nel regolamento applicativo di cui all'articolo 3, comma 5 *bis* ovvero usa marchi non rinnovati è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore professionale in metalli preziosi da investimento iscritto al Registro di cui all'articolo 5, che non comunica ad ASE-CC la variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 4 o esercita l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento

violando le disposizioni del presente decreto delegato, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 8, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

3. Chiunque commette una violazione amministrativa di cui ai commi 1 e 2, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare per un periodo da novanta giorni a centottanta giorni correnti.

4. Chiunque commette un'ulteriore violazione amministrativa ovvero è recidivo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, è soggetto alla sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione ad operare.

5. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono comminate dalle Forze di Polizia, le quali sono tenute ad effettuare i controlli di cui all'articolo 10, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente decreto delegato e dal regolamento applicativo di cui all'articolo 3, comma 5 bis.

6. Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di competenza di ASE-CC, relativi all'autorizzazione ad operare di cui ai commi 3 e 4, le Forze di Polizia comunicano ad ASE-CC le sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Nel caso in cui ASE-CC, a seguito di controllo documentale, rilevi la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato ed al regolamento applicativo di cui all'articolo 3, comma 5 bis, ne dà immediata comunicazione alle Forze di Polizia.”.

Art. 6

(Introduzione dell'articolo 9-bis al Decreto Delegato n.134/2023 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 9 del Decreto Delegato n.134/2023 è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

“Art. 9-bis
(Recidiva)

1. In caso di recidiva delle violazioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, la sanzione amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità della violazione.

2. Agli effetti del presente decreto delegato è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi